TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 293

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	I — Contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-293-equiparazione-del-delitto-tentato-a-quello-consumato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it